

COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI
PROVINCIA DI FROSINONE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SMALTIMENTO
RIFIUTI E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28.06.1994 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale:

- 1)- n. 22 del 20.06.1998;
- 2)- n. 17 del 09.04.1999;
- 3)- n. 30 del 28.09.2001.

**COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI
FROSINONE**

**REGOLAMENTO COMUNALE
Per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni e per l'applicazione della relativa tassa**

INDICE

Descrizione	Descrizione
TITOLO I – NORME GENERALI	
1. Oggetto del regolamento – Principi generali	45. Denunce
2. Assunzione del servizio in economia	46. Lotta all'evasione
3. Tutela igienico-sanitaria del servizio – Rinvio	47. Accertamento
TITOLO II – RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	48. Riscossione
4. Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni	49. Controllo dei dati
5. Modalità della raccolta dei rifiuti solidi urbani	50. Accesso agli immobili
6. Divieto di accesso nella proprietà privata	51. Accertamento per presunzione semplice
7. Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia	52. Funzionario responsabile
8. Distanze e capacità dei contenitori	53. Rimborsi
9. Servizio di raccolta non in regime di privativa	TITOLO V – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
10. Riduzione del tributo per disfunzioni del servizio	54. Rifiuti speciali assimilati
TITOLO III – RACCOLTA DIFFERENZIATA	55. Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati
11. Istituzione e scopo de servizio	56. Smaltimento dei rifiuti speciali – Corrispettivo
12. Definizioni	57. Smaltimento dei rifiuti speciali – Convenzione
13. Rifiuti urbani pericolosi	58. Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori
14. Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi	59. Veicoli a motore rimorchi e simili
15. Frazione umida e frazione secca di rifiuti solidi urbani	TITOLO VI – RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI
16. Rifiuti ingombranti	60. Rifiuti tossici e nocivi
17. Raccolta di vetro, plastica e metallo	61. Obbligo della denuncia dei locali e delle aree
18. Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani	TITOLO VII – CONTENZIOSO – SANZIONI
19. Localizzazione e tipologia dei contenitori	62. Contenzioso
20. Modalità di conferimento da parte degli utenti	63. Sanzioni
21. Frequenza della raccolta	TITOLO VIII – NORME TRANSITORI E FINALI
22. Frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori	64. Norme abrogate
23. Modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologie particolari	65. Pubblicità del regolamento e degli atti
24. Informazione agli utenti	66. Entrata in vigore del regolamento
25. Rapporto con i consorzi nazionali obbligatori	67. Casi non previsti dal presente regolamento
26. Associazioni di volontariato	68. Variazioni del regolamento
TITOLO IV – APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	TITOLO IX - ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 4, DELLA LEGGE 27 luglio 2000, N. 212, CONCERNENTE LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.
27. Presupposto della tassa	69. Informazione del contribuente
28. Case coloniche	70. Conoscenza degli atti e semplificazione
29. Locali ed aree non assoggettabili a tassa	71. Chiarezza e motivazione degli atti
30. Esclusione dalla superficie tassabile	72. Tutela dell'integrità patrimoniale
31. Destinazione promiscua	73. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
32. Esclusione della tassa	74. Interpello del contribuente
33. Soggetti passivi – Solidarietà	75. Contribuenti non residenti
34. Condominio – Multiproprietà – Centri commerciali	
35. Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	
36. Tariffe per le aree scoperte	
37. Tariffe per particolari condizioni d'uso	
38. Classificazione delle superfici tassabili	
39. Agevolazioni – Riduzioni	
40. Esenzioni	
41. Tariffe	
42. Tassa giornaliera di smaltimento	
43. Servizio stagionale	
44. Interruzione temporanea del servizio	

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:
 - a) della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
 - b) la disciplina del servizio di nettezza urbana;così come previsto:
 - a) dall'art 8, 2° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dall'art. 9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
 - c) dal D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991);
 - d) dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
 - e) dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994 n. 146.
2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni deperimento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) Devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti recuperare da essi materiale ed energia;
 - f) Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

ART. 2 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/1982 che li espleta in economia ai sensi dell'art. 22, 3° comma lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142, in appalto ai sensi dell'art. 22, comma 3°, secondo i criteri di maggiore convenienza per l'Ente.

ART. 3 – TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL SERVIZIO – RINVIO.

1. Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art. 4 (art. 8, 2° comma, lett. a), del D.P.R. n. 915/1982), sono oggetto di apposito regolamento.
2. Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque pericolosi sotto il profilo igienico sanitario.

TITOLO II RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART.4 – DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.
2. Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:
 - 1) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - 2) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2, comma tre, del D.P.R. n. 915/1982:

ZONA COMPRESA NEL PERIMETRO	DELIMITAZIONE
1) CASTRO CENTRO	
2) MADONNA DEL PIANO	COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA DEL PIANO TOPOGRAFICO
3) SAN SOSIO	
4) STAZIONE	
5) CRESPASA	
6) MARTIGLIONI	
7) COLLEPECE	
8) VALLEFRATTA	
9) COLLEVENTO	
10) QUATTRO STRADE	

3. Con motivata deliberazione della Giunta comunale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.
4. Ove, invece, della modificazione del perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 5 – MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio in appalto ai sensi del precedente art. 2.
2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:
 - a) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n. 1.
 - b) Potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n. 2.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.

ART. 6 – DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA.

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

ART. 7 – RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA.

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:
 - a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e scarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
 - b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

ART. 8 – DISTANZE E CAPACITA' DEI CONTENITORI. (Art. 59, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di mt 300 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità di lt 5 / persona/giorno.
2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

ART. 9 – SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA. (Art. 59, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:
 - a) 85% della tariffa per distanze inferiori a mt. 1.000;
 - b) 40% della tariffa per distanze superiori a mt 1.000;dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

ART. 10 – RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONI NEL SERVIZIO. (Art. 59, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art. 10. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta comunale, su relazione del responsabile del servizio.

TITOLO III RACCOLTA DIFFENZIATA

ART. 11 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO.

1. Ai sensi dell'art. 9 quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e del D.M. 29 maggio 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991) le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. La raccolta è finalizzata a:
 - a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 12 – DEFINIZIONI.

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce:

per *raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani*: il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;

per *rifiuti urbani pericolosi*: quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art. 14.

per *frazione umida*: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;

per *frazione secca*: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;

per *rifiuti ingombranti*: quelli così definiti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

per *frazioni recuperabili*: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;

per *recupero*: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

ART. 13 – RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:
 - batterie e pile;
 - prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo <<T>> e/o <<F>>;
 - prodotti farmaceutici.
2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 in data 12 giugno 1991.

ART. 14 – ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. Il servizio istituito come al precedente articolo, è organizzato come segue:
 - a) la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento o in polietilene o altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice, contenitori che saranno dislocati come dal prospetto che segue:

RIFIUTI PERICOLOSI	UBICAZIONE CONTENITORI
Batterie e pile	Castro Centro – Madonna del Piano – Stazione – San Sosio – Colle Pece – Crespasa – Collevento – Quattro strade.
Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo <<T>> e/o <<F>>	Madonna del Piano – Castro Centro -
Prodotti farmaceutici	Madonna del Piano

- b) lo smaltimento dei rifiuti pericolosi raccolti come dalla precedente lett. a) sarà affidato con apposita convenzione a:

Ditte specializzate e autorizzate secondo la normativa in merito vigente.

2. E' fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.
3. La Giunta comunale coinvolgerà, inoltre, i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

ART. 15 – FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

1. Il servizio della raccolta della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, sarà assicurato, con gradualità su tutto il territorio comunale.
2. Il servizio sarà avviato, prioritariamente, presso le utenze collettive, pubbliche e private, quali mense, ristoranti, alberghi, ecc.
3. I rifiuti dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori, all'uopo predisposti, separando la frazione umida dalle restanti.

ART. 16 – RIFIUTI INGOMBRANTI.

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.
2. La raccolta sarà effettuata a richiesta dei cittadini, con pagamento del corrispettivo da determinarsi con separato, successivo provvedimento tenuto conto dei costi che il servizio comporta.

ART. 17 – RACCOLTA DI VETRO, PLASTICA, METALLO.

1. Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, con provvedimento della giunta comunale saranno disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

ART. 18 – RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI DIVERSI DAI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

1. La raccolta dei rifiuti nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazioni alimentari ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché la raccolta operata a seguito di convenzione per rifiuti provenienti da uffici, attività artigianali e commerciali, deve avvenire sulla base dei principi della raccolta differenziata di cui agli articoli precedenti.

ART. 19 – LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI CONTENITORI.

La raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata dovrà avvenire a mezzo di contenitori speciali che saranno collocati come dal prospetto che segue:

TIPO DI RIFIUTI	CONTENITORI	
	LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIA
FRAZIONE SECCA R.S.U	Zone comprese nella delimitazione di cui all'art. 4 e 5.	CASSONETTI
FRAZIONE UMIDA R.S.U.	Zone comprese nella delimitazione di cui all'art. 4 e 5.	CASSONETTI
VETRO	Castro Centro – Madonna del Piano – Stazione – Collepece – S. Sosio – Vallefratta – Collevento	CAMPANE E CASSONETTI
PLASTICA	Castro Centro – Madonna del Piano – Stazione – S. Sosio	CAMPANE E CASSONETTI
METALLI	Madonna del Piano	TRESPOLI E CENTRI DI RACCOLTA
CARTA E CARTONE	Castro Centro – Madonna del Piano – Stazione – S. Sosio	CASSONETTI

ART. 20 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI.

1. Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti, suddivisi come al precedente art. 19, negli appositi relativi contenitori e punti di raccolta predisposti dal comune.
2. Il comune provvederà a fornire ad ogni famiglia apposite pattumiere dove separare gli avanzi alimentari del resto della spazzatura.

ART. 21 – FREQUENZA DELLA RACCOLTA.

1. In armonia con quanto disposto dal precedente art. 6, per la raccolta differenziata, il Sindaco firmerà, con apposita ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igienico-sanitario e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

ART. 22 – FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI.

1. La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori, trovano disciplina nell'apposito regolamento concernente la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, che sarà approvato con apposita delibera consiliare. Nelle more dell'approvazione della suddetta deliberazione le modalità di lavaggio e disinfezione dei cassonetti trovano disciplina nel capitolato d'appalto del servizio.

ART. 23 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO AGLI UTENTI DI CONTENITORI A TIPOLOGIE PARTICOLARI.

1. In relazione all'attivazione delle diverse fasi di raccolta differenziata, la giunta comunale firmerà, con proprio provvedimento, le modalità di affidamento, agli utenti, dei contenitori a tipologie particolari.

ART. 24 – INFORMAZIONE AGLI UTENTI.

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:
 - a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
 - b) modalità di conferimento;
 - c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
 - d) motivazioni della raccolta differenziata;
 - e) esigenze di collaborazione dei cittadini.
2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, etc.; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o neutralizzare perché pericolosi.

ART. 25 – RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI.

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 2, della legge n. 475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9-quater, comma 4, della legge citata.
2. Tale convenzione definirà in particolare i seguenti aspetti:
 - a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
 - b) la copertura degli oneri relativi;
 - c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
 - d) Le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

ART. 26 – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.
2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.
3. La giunta comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO IV

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 27 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA. (Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

ART. 28 - CASE COLONICHE. (Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 9.

ART. 29 – LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA. (Art. 62, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

ART. 30 – ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE. (Art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 31 – DESTINAZIONE PROMISCUA. (Art. 62, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 32 – ESCLUSIONE DALLA TASSA. (Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 33 – SOGGETTI PASSIVI – SOLIDARIETA'. (Art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 29, 30 e 32 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 34 – CONDOMINIO – MULTIPROPRIETA' – CENTRI COMMERCIALI. (Art. 63, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.28, il Comune qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 46, determina la tassa, aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero di condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato

ART. 35 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE. (Art. 64, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 35, comma 2.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 36 – TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE. (Art. 66, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.
2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dell'anno successivo.

ART. 37 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO. (Art. 66, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

N. D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %	Massima riducibilità prevista dal decreto
1	Abitazioni con un unico occupante.	20	1 / 3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.	20	1 / 3
3	I locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.	20	1 / 3
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.	20	1 / 3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.	20	30 %

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dell'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 38 – CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI.

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti IX categorie:

Cat.	DESCRIZIONE
I	Locali adibiti ad uso abitazione.
II	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili.
III	Stabilimenti ed uffici industriali.
IV	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci simili.
V	Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili.
VI	Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani.
VII	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti.
VIII	Aree adibite a: campeggi; distributori di carburante; stabilimenti balneari.
IX	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.

ART. 39 – AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI.

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al 30% della stessa.
 - A) A decorrere dalla data del 20.06.1998, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
 - 1 - Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - 2 - Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - 3 - Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - 4 - Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzati e simili;
 - 5 - Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - 6 - Paglia e prodotti di paglia;
 - 7 - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - 8 - Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
 - 9 - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - 10 - Feltri e tessuti non tessuti;
 - 11 - Pelle e simil-pelle;
 - 12 - Gomma caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - 13 - Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - 14 - Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
 - 15 - Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - 16 - Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - 17 - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - 18 - Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - 19 - Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - 20 - Nastri abrasivi;
 - 21 - Cavi e materiale elettrico in genere;
 - 22 - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - 23 - Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina sanse esauste e simili;
 - 24 - Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - 25 - Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - 26 - Accessori per l'informatica.
 - B) I rifiuti elencati sotto la precedente lett.A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similitudine nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg/mq. ovvero 0,1 mc/mq.
 - C) Di escludere dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti di imballaggio nei limiti indicati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 119/E del 7 maggio 1998.
 - D) E' inapplicabile a consuntivo il regime di privativa, ai sensi delle disposizioni normative di cui al D. Lgs. n. 22/97, ai rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata l'effettiva e oggettiva destinazione al recupero, all'attività di recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, ai rifiuti smaltiti ai luoghi di produzione, ai rifiuti di beni di consumo o durevoli che siano ritirati dai produttori ed importatori sulla base di accordi di programma o consegnati al rivenditore per il successivo recupero o smaltimento ulteriore. Nel caso di esonero originario o successivo all'obbligo di conferimento al servizio pubblico verrà prevista la dovuta riduzione della tariffa unitaria e quindi, del carico della tassa da riconoscere in sede di sgravio o rimborso agli operatori o utenti che dimostrano con idonea documentazione l'effettiva destinazione al recupero, tramite soggetto autorizzato, il ritiro organizzato dai produttori ed importatori in base ad accordi di programma o la consegna dei beni durevoli al rivenditore.
2. Si procede ad analogia riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessano le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.
4. Se l'utente ha diritto a più agevolazioni e riduzioni ai sensi degli artt. 10 e 38 si applica un'unica agevolazione o riduzione e in particolare quella più favorevole all'utente.

ART. 40 – ESENZIONI.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

N.D.	DESCRIZIONE
1)	Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
2)	Gli edifici e le aree destinate ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 46 con annotata la richiesta di esenzione.
3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:
 - a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
 - b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

ART. 41 – TARIFFE. (Art. 69, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:
 - a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
 - b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminatoriali in base alla loro classificazione economica;
 - c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 42 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO. (Art. 77, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.
2. La misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.
7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

ART. 43 – SERVIZIO STAGIONALE. (Art. 59, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente art. 10.

ART. 44 – INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO. (Art. 59, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere con proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente art. 10.

ART. 45 – DENUNCIE. (Art. 70, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasioni di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 46 – LOTTA ALL'EVASIONE.

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 46 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita <<cartella contribuente>>;
- 2) La <<cartella contribuente>> di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppati per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le <<cartelle>> per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) Dovrà essere impiantato uno <<schedario del contribuente>> le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

- 1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 47 – ACCERTAMENTO. (Art. 71, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 53 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 48 – RISCOSSIONE. (Art. 72, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 49 – CONTROLLO DEI DATI. (Art. 73, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 48, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 50 – ACCESSO AGLI IMMOBILI. (Art. 73, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 48, muniti di autorizzazione del Sindaco, e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 51 – ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE. (Art. 73, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ART. 52 – FUNZIONARIO RESPONSABILE. (Art. 74, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 53 – RIMBORSI. (Art. 75, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

**TITOLO V
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI**

ART. 54 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI. (Art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

ART. 55 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI. (Art. 39, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)

1. Per la gestione di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è istituito un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
2. I detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, come integrato dall'art. 8 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.
4. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge rifiuti urbani interni.
5. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 maggio 1989, saranno smaltiti con le modalità di cui all'art. 1, commi 2-quinquies e seguenti, del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

ART. 56 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI – CORRISPETTIVO.

1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i <<rifiuti urbani>> per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.
2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

ART. 57 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI – CONVENZIONE.

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:
 - a) Le generalità complete del richiedente;
 - b) La descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
 - c) L'ubicazione dei locali;
 - d) La superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
 - e) La quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
 - f) Ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.
2. L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.
3. Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.

ART. 58 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI.

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.

ART. 59 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.

1. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15° comma 5° del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n. 915/1982, art. 15, 4° comma, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.

TITOLO VI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

ART. 60 – RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI.

1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché quelle particolari previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 61 – OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE.

1. E' fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 46. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

TITOLO VII CONTENZIOSO – SANZIONI

ART. 62 – CONTENZIOSO.

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) All'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b) Alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: <<Disposizioni sul processo tributario in attuazione della Delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413>>.

ART. 63 – SANZIONI.

1. Per le seguenti infrazioni:
 - a) Omessa o incompleta denuncia originaria di variazione;
 - b) Denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
 - c) Omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
 - d) Mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

- trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993.
2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui gli articoli da 24 a 28 del detto decreto.
 3. per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 64 – NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 65 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

1. Una copia del seguente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 66 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

ART. 67 – CASI NON PREVISTI DAL SEGUENTE REGOLAMENTO.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) Le leggi nazionali e regionali;
 - b) Il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) Il regolamento comunale di igiene;
 - d) Il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

ART. 68 – VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del seguente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.

TITOLO IX

Adeguamento Regolamento per la disciplina del servizio smaltimento rifiuti e per l'applicazione della relativa tassa ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

ART. 69 – INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE.

1. L'ufficio comunale competente deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti. Lo stesso deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale.
2. L'ufficio comunale competente deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutti gli atti che dispongono sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 70 – CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.

1. L'ufficio comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine esso provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'ufficio comunale competente deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. L'ufficio comunale competente assume iniziative volte a garantire che le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio comunale competente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione della tassa, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione del contribuente, l'Ufficio comunale competente deve invitare il contribuente stesso, a mezzo del servizio postale, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

ART. 71 – CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI.

1. Gli atti dell'Ufficio comunale competente devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti dell'Ufficio comunale competente devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

ART. 72 – TUTELA DELL'INTEGRITA' PATRIMONIALE.

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario.

ART. 73 – TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE.

1. I rapporti tra contribuente e Ufficio comunale competente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni ne richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Ufficio comunale competente, ancorchè successivamente modificato dall'ufficio medesimo o qualora il suo comportamento posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Ufficio stesso.

ART. 74 – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Ufficio comunale competente che risponde entro sessanta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie ai casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

ART. 75 – CONTRIBUENTI NON RESIDENTI.

1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione e pagamento del tributo comunale.

COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI
TARIFFA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
ANNO 1999

ALLEGATO A)

TARIFFA PER METRO QUADRATO

CAT.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	IMPORTO
I	Locali adibiti ad uso abitazione	1400
II	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori, e simili.	1890
III	Stabilimenti ed edifici industriali.	3320
IV	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a deposito di merci e simili.	3270
V	Alberghi, sale da convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili.	3270
VI	Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 D.M. 25 maggio 1989, e simili.	3700
VII	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e Associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole Pubbliche e private.	1030
VIII	Aree adibite a: campeggi; distributori di carburante; stabilimenti Balneari.	3320
IX	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.	=====

COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI

TARIFFA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 1999

TARIFFA PER METRO QUADRATO

CAT.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	IMPORTO EURO
I	Locali adibiti ad uso abitazione	0,72
II	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori, e simili.	0,98
III	Stabilimenti ed edifici industriali.	1,71
IV	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a deposito di merci e simili.	1,69
V	Alberghi, sale da convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili.	1,69
VI	Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si produco Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 D.M. 25 maggio 1989, e simili.	1,91
VII	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e Associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole Pubbliche e private.	0,53
VIII	Aree adibite a: campeggi; distributori di carburante; stabilimenti Balneari.	1,71
IX	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.	=====

COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI
TARIFFA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 1992

TARIFFA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 196 DEL 14.04.1992.

TARIFFA PER METRO QUADRATO

ALLEGATO A)

CLASSE	I	- Abitazioni private.....£	800
CLASSE	II	- Alberghi, alberghi diurni, ristoranti e pensioni, caserme, - case da riposo, sedi di collettività, campeggi.....£	1.860
CLASSE	III	- Supermercati, empori e grandi complessi commerciali.....£	1.600
CLASSE	IV	- Teatri e cinematografi, sale da ballo anche all'aperto.....£	2.110
CLASSE	V	- Circoli, e sale da gioco.....£	2.750
CLASSE	VI	- Studi professionali in genere.....£	1.080
CLASSE	VII	- Ospedali, istituti di cura pubblica e privati (limitatamente alle superfici che non producono, di regola, rifiuti speciali).....£	2.110
CLASSE	VIII	- Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all'aperto.....£	1.860
CLASSE	IX	- Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento.....£	1.600
CLASSE	X	- Stabilimenti ed edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi).....£	1.890
CLASSE	XI	- Scuole di ogni ordine e grado.....£	580
CLASSE	XII	- Locali di sedi di Enti pubblici, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale e politica, sindacale, stazioni ferroviarie.....£	580
CLASSE	XIII	- Banche ed Istituti di credito.....£	2.110
CLASSE	XIV	- Distributori di carburante.....£	1.890
CLASSE	XV	- Impianti sportivi coperti e no.....£	1.600
CLASSE	XVI	- Stabilimenti e cabine balneari.....£	1.600
CLASSE	XVII	- Cabine telefoniche e simili.....£	===
CLASSE	XVIII	- Depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso al pubblico.....£	===

COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI
TARIFFA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 1994

TARIFFA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 22.02.1994.

TARIFFA PER METRO QUADRATO

ALLEGATO A)

CLASSE	I	- Abitazioni private.....£	1.000
CLASSE	II	- Alberghi, alberghi diurni, ristoranti e pensioni, caserme, case da riposo, sedi di collettività, campeggi.....£	2.330
CLASSE	III	- Supermercati, empori e grandi complessi commerciali.....£	2.000
CLASSE	IV	- Teatri e cinematografi, sale da ballo anche all'aperto.....£	2.640
CLASSE	V	- Circoli, e sale da gioco.....£	3.440
CLASSE	VI	- Studi professionali in genere.....£	1.350
CLASSE	VII	- Ospedali, istituti di cura pubblica e privati (limitatamente alle superfici che non producono, di regola, rifiuti speciali).....£	2.640
CLASSE	VIII	- Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all'aperto.....£	2.330
CLASSE	IX	- Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento.....£	2.000
CLASSE	X	- Stabilimenti ed edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi).....£	2.370
CLASSE	XI	- Scuole di ogni ordine e grado.....£	730
CLASSE	XII	- Locali di sedi di Enti pubblici, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale e politica, sindacale, stazioni ferroviarie.....£	730
CLASSE	XIII	- Banche ed Istituti di credito.....£	2.640
CLASSE	XIV	- Distributori di carburante.....£	2.370
CLASSE	XV	- Impianti sportivi coperti e no.....£	2.000
CLASSE	XVI	- Stabilimenti e cabine balneari.....£	2.000
CLASSE	XVII	- Cabine telefoniche e simili.....£	===
CLASSE	XVIII	- Depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso al pubblico.....£	===